Crediti d’imposta energetici dicembre 2022: pubblicati i codici tributo

Nel corso del 2022 sono stati introdotti alcuni crediti d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:

- **imprese energivore** (art. 15 del Dl. 4/2022, art. 4 del Dl. 17/2022, art. 5 del Dl. 21/2022, art. 6 del Dl. 115/2022, art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1 del Dl.. 176/2022);
- **imprese gasivore** (art. 15.1 del Dl.. 4/2022, art. 5 del Dl.. 17/2022, art. 5 del Dl. 21/2022, art. 2 del Dl. 50/2022, art. 6 del Dl. 115/2022, art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1 del Dl. 176/2022);
- **imprese diverse dalle precedenti**, in presenza di determinate condizioni (artt. 3 e 4 del Dl. 21/2022, art. 2 del Dl. 50/2022, art. 6 del Dl. 115/2022,art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1 del Dl. 176/2022).

Tali crediti energetici, riconosciuti alle **imprese** per far fronte al caro bollette, possono essere **utilizzati in compensazione o diventare oggetto di cessione a terzi.** Con la RM n. 72/E/2022 vengono pubblicati i codici tributo utilizzabili per le **spese sostenute a dicembre 2022**. In sintesi i codici tributo da utilizzare sono:

- “**6993**” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;
- “**6994**” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;

- “**6995**” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;
- “**6996**” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del Dl18 novembre 2022, n. 176”.

(RP/mf)

Credito imposta energia e gas: i termini per il ricevimento della comunicazione dai propri fornitori

Entro il **29 gennaio 2023** le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, ove richiesta, la comunicazione dai propri **fornitori** con i dati relativi al calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.
Con riguardo ai crediti relativi al mese di dicembre 2022, la comunicazione andrà invece fornita entro il termine più lungo del 1° marzo 2023.

Lo ha stabilito la delibera ARERA n. 669/2022, che in attuazione dei Dl “Aiuti-ter” e “Aiuti-quater” – in continuità con le precedenti delibere nn. 373/2022 e 474/2022 – ha definito i **contenuti minimi** della comunicazione che i

venditori devono inviare alle imprese di vendita richiedenti in tema di credito d'imposta nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza, confermando altresì che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) ovvero altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

L'art. 1 comma 5 del Dl 144/2022 (c.d. DL "Aiuti-ter"), riprendendo in sostanza la medesima formulazione dell'art. 2 comma 3-*bis* del DL 50/2022 e dell'art. 6 comma 5 del Dl 115/2022, ha disposto che "ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, (…) ove l'impresa destinataria del contributo, nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di **ottobre e novembre 2022**, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022".

Pertanto, a seguito di richiesta dell'impresa che rispetta i requisiti previsti, il venditore che riforniva l'impresa sia nel terzo trimestre dell'anno 2019 che nel terzo trimestre dell'anno 2022 che nei mesi di ottobre e novembre 2022, deve inviare, entro **60 giorni** dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, vale a dire entro il 29 gennaio 2023 (come precisato dalla delibera), una comunicazione riportante:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre del 2022.

Il Dl "Aiuti-quater" (Dl 176/2022), nel definire le

disposizioni relative al credito d’imposta con riferimento al mese di **dicembre 2022**, ha poi disposto:

- all’art. 1 comma 1, che i contributi straordinari sotto forma di credito d’imposta siano riconosciuti alle medesime condizioni previste dal Dl “Aiuti-ter”, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
- all’art. 1 comma 5, che in relazione a tali contributi si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1 del Dl 144/2022.

Ne consegue che con riferimento al credito d’imposta relativo alla spesa del mese di dicembre 2022, in attuazione a quanto disposto dall’art. 1 comma 5 del Dl 176/2022, il venditore che riforniva l’impresa sia nel terzo trimestre dell’anno 2019 che nel terzo trimestre dell’anno 2022 che nel mese di dicembre 2022 è altresì tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, vale a dire entro il **1° marzo 2023**, la comunicazione riportante: il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica; l’ammontare del credito d’imposta spettante per il mese di dicembre 2022.

Comunicazione entro il 1° marzo 2023 per dicembre

Fermo restando quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i venditori sono comunque tenuti, con la dovuta **diligenza**, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2022, § 3, e comunicato ARERA 7 ottobre 2022).

L’Agenzia ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero **calcolo semplificato** dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario. Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso l’anzidetto calcolo semplificato **non pregiudica** la spettanza dei crediti

d’imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

La **responsabilità** sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

In tema di crediti energia e gas, si segnala che con la ris. n. 73 del 13 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la **cessione** dei crediti relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

(RP/mf)

Istat novembre 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di novembre 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 11,5% (variazione annuale) e a + 15,6% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 8,625% e + 11,70%.

(MP/ms)

Speditori di merci pericolose: chiarimenti ministeriali sulla nomina del consulente Adr entro dicembre 2022

Il tema è stato oggetto della circolare API n. 636 del 1 dicembre 2022. Ma in data 21 dicembre 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una **nota esplicativa** che si allega, nella quale sottolinea che la norma si riferisce esplicitamente alle imprese che si occupano della spedizione e trasporto di merci pericolose su strada e del loro relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico.
Si tratterebbe quindi di un adempimento rivolto a soggetti direttamente coinvolti nelle attività di trasporto e non già da estendere a coloro che risultano solo produttori di rifiuti pericolosi; essi restano obbligati alla corretta classificazione del rifiuto ed al conferimento ad uno smaltitore specificamente autorizzato, secondo apposito contratto ma non sono obbligati a dotarsi di un consulente ADR.
In conclusione **restano esclusi dall'obbligo** di nomina di un consulente ADR le attività di: imballaggio, carico, riempimento o scarico non direttamente connesse all'attività di trasposto di merci pericolose e che non costituiscono un segmento funzionale di questa attività di trasporto.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella nota sopra menzionata, cita:
"Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000 n.A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative".

Per una valutazione dell'applicabilità o meno di questo

obbligo alla propria realtà produttiva potete richiedere il supporto dell’associazione scrivendo alla dott.ssa Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)

6451_N.L._ee_-_ADR_chiarimenti_sulla_nomina_del_consulente_Adr_per_gli_speditori.pdf
Download

Centro Studi indagine flash di fine anno: risultati

Comunichiamo alle aziende associate il **report** dell’indagine flash, che trovate in allegato, a cui avete partecipato riguardo l’**andamento del lavoro in questo finale d’anno e le previsioni per l’inizio 2023**.

(AM/am)

6454_Report-indagine-2022-prospettive-2023-L-S.pdf
Download

Chiusura uffici Api Lecco Sondrio per le festività di

fine anno

Comunichiamo alle Aziende Associate che, in occasione della festività natalizie, **gli uffici dell'Associazione** resteranno chiusi in questo periodo:

da **martedì 27 dicembre 2022 a giovedì 5 gennaio 2023**

Venerdì 23 dicembre 2022 i nostri uffici chiuderanno alle ore 17.00.

L'attività riprenderà regolarmente **lunedì 9 gennaio 2023.**

(MP/bd)

Conferenza stampa di fine anno in Api: rassegna stampa

Martedì 20 dicembre 2022 si è tenuta in Api la conferenza stampa di fine anno, di seguito gli articoli e servizi video pubblicati:

- **Lecconotizie: Api Lecco Sondrio: un 2022 complicato per le imprese, ma grande attenzione al welfare**
- **Lecco Today: Piccole e medie imprese, il bilancio: "2022, anno d'oro del welfare"**
- **Prima Lecco: Api Lecco: 2022 in salita per le imprese, ma di grande attenzione verso i dipendenti grazie al**

welfare
- Tele Unica: Il bilancio di Api, anno positivo per le imprese
- Lecco FM: intervista al presidente Enrico Vavassori: Chiude il 2022 di Api Lecco e Sondrio: “Sono le piccole e medie imprese a portare avanti il Paese”

Api Lecco Sondrio: Bilancio Sociale 2021

Informiamo le Aziende Associate che sul nostro sito cliccando qui è possibile consultare il Bilancio Sociale 2021 della nostra Associazione.

(MP/am)

Dichiarazione Imu 2022: entro il 2 gennaio 2023 presentazione con il nuovo

modello

Entro il 2 gennaio 2023 va presentata la dichiarazione IMU per comunicare ai Comuni le variazioni intervenute durante il 2021.
In realtà, la scadenza, a regime, è fissata al 30 giugno, ma quest'anno, in via del tutto eccezionale, è stata posticipata al 31 dicembre, che, cadendo di sabato dovrebbe slittare al giorno feriale successivo.

Va anche detto che quest'anno occorre fare particolarmente attenzione all'utilizzo del nuovo modello, approvato con D.M. 29 luglio 2022, valido non solo per l'IMU, ma anche per l'IMPi (l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine).

Inoltre, gli enti non commerciali continuano a utilizzare il modello di dichiarazione di cui al **decreto del MEF 26 giugno 2014**; comunque, per gli enti non commerciali, vale la stessa scadenza di presentazione prevista per gli altri contribuenti.

In allegato sintesi delle principali novità.

(MF/ms)

6437_52.2022_ALL.DICHIARAZIONE_IMU_2022_NUOVO_MODELLO_CON_PRESENTAZIONE_ENTRO_IL_2_GENNAIO_2023.docx
Download

Aumento tassi interesse: dal 2023 ravvedimenti più cari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle

finanze 13 dicembre 2022, che modifica il tasso d'interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. innalzandolo dall'attuale 1,25% al **5%** in ragione d'anno a partire **dal 1° gennaio** 2023.
Tale innalzamento determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo.

L'effetto più importante riguarda il calcolo delle somme da pagare in seguito al **ravvedimento operoso** *ex* art. 13 del Dlgs. 472/97.

In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari allo 1,25% fino al 31 dicembre 2022 e al 5% dal 1° gennaio 2023 fino al giorno di versamento compreso.

Ancora, la nuova misura del tasso legale rileva per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai **capitali dati a mutuo** (art. 45 comma 2 del TUIR);
- agli **interessi** che concorrono alla formazione del **reddito d'impresa** (art. 89 comma 5 del TUIR).

Effetti sul valore degli usufrutti e delle rendite
Sul fronte delle imposte **indirette**, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso del 5% i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

Ai fini **contributivi** il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. n. 388/2000.
Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di

contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:

- oggettive **incertezze** dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
- **crisi**, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a **procedure concorsuali**;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

(MF/ms)